

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore R.G. 85/2024 – Pascarella Camilla -****Giudice delegato: dott. Niccolò Stanzani Maserati**

In ottemperanza a quanto richiesto dal giudice dr. Niccolò Stanzani Maserati con decreto del 21 giugno 2024, notificato in data 24 giugno 2024, ad integrazione della domanda depositata il 20 giugno 2024 si chiarisce quanto segue:

1. **Sul passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n.250/2024 pubbl.il 19/02/2024 R.G. N. 1031/2023:** In relazione al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, si fa presente che la notifica della sentenza è stata effettuata a mezzo PEC in data **26/02/2024**, ad uno dei codifensori costituiti (Avv. Nino G. Ruffini), come da documenti in allegato (doc.n. 26-27)

Tale notifica deve ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, pari a trenta giorni, sulla base del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, VI sez. civile, con ordinanza n. 26076/2020.

Inoltre nella lista “eventi” del fascicolo telematico del divorzio RG 1031/2023 dell’ 01/07/2024 (doc.n.28) non è presente nessuna richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado da parte della Corte d’Appello (doc.n.28) e pertanto deve ritenersi che la sentenza in oggetto sia a tutti gli effetti passata in giudicato.

La debitrice può in ogni caso garantire la liquidità mensile necessaria alla fattibilità della proposta avanzata anche attraverso il ricorso a crediti esterni, nella fattispecie all’aiuto economico che potranno fornirle la madre e la sorella, entrambe titolari di redditi mensili certi, come da allegata dichiarazione sottoscritta e relative certificazioni reddituali (doc.n. 29-30-31-32-33-34);

2. **Sulla corresponsione dell’assegno divorzile alla ricorrente da parte dell’ex coniuge:** Con riguardo invece alla corresponsione dell’assegno divorzile all’odierna ricorrente da parte dell’ex coniuge Pascarella Giuseppe attualmente sottoposto a liquidazione controllata si precisa che detto assegno, pari ad € 800.00, oltre rivalutazione annuale Istat, viene regolarmente versato ogni mese a Pascarella Camilla direttamente dal datore di lavoro del medesimo (AUSL Reggio Emilia) come evincibile dalla comunicazione PEC dello stesso datore del 20/03/2024 che si allega (doc.n.35), in risposta all’istanza all’uopo presentata dallo scrivente difensore successivamente alla sentenza di divorzio (doc.n.36), richiesta poi autorizzata anche dal liquidatore del procedimento, dott. L. Riccio (doc.n.37).

Si precisa ulteriormente che il versamento alla ricorrente dell’assegno di mantenimento prima e dell’assegno divorzile poi è sempre avvenuto mediante apprensione diretta dallo stipendio dell’ex coniuge e quindi la sua erogazione non ha mai subito interruzioni ma solo l’abbassamento dai 1.000,00 € stabiliti in sede di separazione agli 800.00 € fissati in sede di divorzio.

Inoltre il versamento alla ricorrente dell’assegno da parte del datore di lavoro dell’ex coniuge è riscontrabile dall’estratto del conto corrente bancario Fineco, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, intestato alla stessa (doc.n.38) ove sono chiaramente riportati gli



accrediti mensili di detto assegno con relativa causale di bonifico nonché dalla certificazione unica 2024, già versata in atti (doc.n.13);

3. **Sulla regolamentazione dell'eventuale proroga del piano:** La ricorrente ha proposto nel suo piano di ristrutturazione dei debiti di mettere a disposizione dei creditori il 50% del ricavato delle vendite competitive dei due immobili di cui è comproprietaria insieme all'ex marito; nell'eventualità che tali immobili siano venduti successivamente ai quattro anni di durata del piano, Pascarella Camilla si impegna a versare ai suoi creditori quanto ricavato dalle vendite anche se conseguito oltre la scadenza del piano che si intenderà pertanto prorogato sino alla distribuzione in favore del ceto creditorio degli importi ricavati dalle vendite sopra menzionate.
4. **Sulla concreta possibilità di riscossione del credito privilegiato vantato dalla ricorrente verso la liquidazione controllata a carico dell'ex coniuge:** per quanto concerne invece il credito in privilegio vantato dalla ricorrente nei confronti della procedura liquidatoria riferita all'ex marito, ed ammontante ad euro 3.090,54, si precisa che il liquidatore di tale procedura, dott. Riccio, ha fornito rassicurazioni scritte al Gestore circa la fattibilità di tale incasso, come da comunicazione in allegato all'integrazione alla relazione dello stesso Gestore della crisi, Avv. Michela Del Rio.

In considerazione delle ulteriori argomentazioni sopra esposte e delle allegate produzioni documentali si insiste per l'accoglimento delle già formulate conclusioni depositate nel fascicolo telematico del presente procedimento.

Con osservanza

Reggio Emilia lì 01/07/2024

Avv. Francesca Silvi

Camilla Pascarella

Visto, per autentica

Avv. Francesca Silvi

Si allega in numerazione progressiva sui documenti già prodotti:

- 25) Scansione integrazione ricorso Pascarella Camilla sottoscritto con autentica avvocato;
- 26) Notifica PEC sentenza divorzio al difensore costituito;
- 27) Ricevuta di consegna notifica PEC sentenza divorzio;
- 28) Scansione eventi fascicolo telematico divorzio R.G. 1031/2023 del 01/07/2024;
- 29) Dichiarazione garanti sottoscritta;
- 30) CIE Pascarella Pasqualina;
- 31) Modello 730/2023 Pascarella Pasqualina;



- 32) Carta d'identità e C.F. Elisabetta Vigliotta;
- 33) Certificazione Unica 2024 Elisabetta Vigliotta;
- 34) Dettaglio pensioni INPS Elisabetta Vigliotta;
- 35) Comunicazione PEC AUSL/Avv. F. Silvi del 20/03/2024;
- 36) Istanza Avv. F. Silvi versamento diretto assegno divorzile del 15/03/2024;
- 37) Comunicazione dott. Riccio di autorizzazione al versamento diretto dell'assegno divorzile;
- 38) Estratto conto Fineco mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 Pascarella Camilla.

